



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEODORO



ASSOCIAZIONE

CORSO SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE NELLE P.A.

Le misure di contrasto alla corruzione nella fase di esecuzione degli appalti pubblici con particolare riferimento alle varianti

Dott. Antonio Fusinato

L'Ente Scuola Edile di Taranto, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Montedoro e con il supporto tecnico dell'Associazione Jonius, realizza un corso di formazione sui temi:



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



Varianti e Contenzioso come due momenti
dietro i quali possono nascondersi fenomeni di
accordi illeciti



StudioFusinato
COMPETENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ASSOCIAZIONE

PRIMA STRETTA SULLE VARIANTI CON L'ADOZIONE DELLA LEGGE N. 109/94

Limiti all'adozione delle varianti prima della legge n. 109/94:

1. Le variazioni non devono determinare un aumento o una diminuzione dei lavori superiore al quinto dell'importo del contratto;

2. Le variazioni e le addizioni non devono essere tali da mutare *“essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto”*;

3. Le variazioni progettuali non devono essere tali da determinare notevoli modificazioni nei quantitativi delle singole categorie di lavoro previste nel contratto.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



L'art. 25 della legge n. 109/94 ha ulteriormente circoscritto la possibilità di ricorrere alle varianti ancorandole alla presenza di specifici presupposti quali:

- a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge;
- b) Per cause impreviste ed imprevedibili;
- c) Per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatasi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) Per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti;
- e) Nei casi previsti dall'art. 1664, comma secondo del codice civile;
- f) Per il manifestarsi di errori o omissioni del progetto esecutivo, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;
- g) Interventi, in aumento o in diminuzione, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che siano derivanti da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.



StudioFusinato
COMPILENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTE DORO



L'ATTUALE IMPOSTAZIONE NORMATIVA

L'art. 132, comma 1 del Codice dei Contratti, seguendo l'impostazione dell'abrogata legge quadro, prevede delle **ipotesi tassative** in presenza delle quali è possibile fare **ricorso alle varianti**, ovvero:

- a) Per **esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge**;
- b) Per **cause impreviste ed imprevedibili**, accertate nei modi stabiliti dal regolamento;
- c) Per l'intervenuta **possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione**, che possono determinare, **senza aumento di costo**, significativi **miglioramenti nella qualità dell'opera** o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- d) Nei casi previsti **dall'art. 1664, comma secondo del codice civile**;
- e) Per il manifestarsi di **errori o omissioni del progetto esecutivo**, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, in tal caso il responsabile del procedimento ne dà **immediata comunicazione all'osservatorio e al progettista**;
- f) **Nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati** ai sensi della Parte V, del D.Lgs. N. 152/2006 (norma introdotta dal C.d. "Sbocca Italia" D.L. 133/2014)



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



VARIANTI NECESSARIE E VARIANTI MIGLIORATIVE LIMITI E PRESUPPOSTI

VARIANTI NECESSARIE DETERMINATE DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE SENZA LIMITE QUANTITATIVO

- Sopravvenute disposizioni normative o regolamentari
- Cause imprevedibili
- Imprevisto geologico

Secondo la dottrina civilistica forza maggiore è tutto ciò che non è prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza.

In tal caso il **Responsabile del procedimento** (art. 161, comma 8 del DPR n. 207/2010) accerta la non imputabilità alla Stazione appaltante e motiva la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna.

Lo stesso Responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante se la variante è determinata da atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



VARIANTI NECESSARIE E VARIANTI MIGLIORATIVE LIMITI E PRESUPPOSTI

VARIANTI NON NECESSARIE MA SOLO MIGLIORATIVE – LIMITI QUANTITATIVI

Varianti per nuovi materiali e tecnologie

La disposizione di cui all'art. 132, comma 1, lett. b) seconda parte del Codice è sostanzialmente identica a quella contenuta nel comma 3 seconda parte del medesimo articolo.

Le varianti di cui al comma 1, lett. b), seconda parte sono senza aumento di costo.

Le varianti di cui al comma 3, secondo periodo possono prevedere un maggiore importo per un massimo del 5% del contratto, sempre che questo maggiore importo trovi copertura nella somma stanziata al netto del 50% dei ribassa d'asta conseguiti.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LIMITE QUALITATIVO ALLE VARIANTI - LE VARIANTI EXTRACONTRATTUALI

La facoltà dell'Amministrazione di approvare ed ordinare varianti riguarda solo lavori contrattuali.

Per lavori contrattuali non si intendono solo i lavori previsti in contratto ma anche lavori non previsti in contratto ma divenuti (per circostanze sopravvenute) indispensabili alla realizzazione dell'opera.

I lavori extracontrattuali non possono formare oggetto di una perizia di variante.

Qualora ciò avvenisse si tratterebbe dell'affidamento di una nuova opera senza gara dissimulato dal provvedimento amministrativo inerente la perizia di variante.

L'atto sarebbe illegittimo come **illegittimo sarebbe l'affidamento diretto** in quanto non perfezionato nel rispetto delle disposizioni di legge.



StudioFusinato
COMPETENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE VARIANTI PER IMPREVISTO GEOLOGICO

Tra le ipotesi di varianti necessarie determinate da forza maggiore vi è quella riconducibile ad imprevisto geologico.

L'art. 132, comma 1, lett. d) del Codice ammette varianti nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 del Cod. Civ. secondo cui *“se nel corso dell'opera si manifestino **difficoltà di esecuzione** derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, **che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso”***.

Una lettura combinata degli art. 1660 del Cod. Civ. (che concerne le ipotesi di varianti necessarie) e dell'art. 1664, comma 2, del Cod. Civ. (che invece riguarda la maggiore onerosità della prestazione) è utile a capire che la previsione **dell'art. 132, comma 1, lett. d) del Codice non concerne l'ipotesi di nuove lavorazioni ma di una maggiore onerosità della prestazione.**

In tali casi l'appaltatore ha diritto alla sola corresponsione dei maggiori costi sopportati al netto dell'utile e delle spese generali.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE VARIANTI DETERMINATE DA ERRORE PROGETTUALE

L'art. 132, comma 1, lett. e) del Codice disciplina l'ipotesi in cui la variante sia dovuta ad un errore progettuale.

L'art. 132, comma 6 del Codice definisce l'errore progettuale identificandolo:

1. Nella inadeguata valutazione dello stato dei luoghi;
2. Nella mancata o erronea applicazione della normativa tecnica;
3. Nel mancato rispetto delle prescrizioni date dall'amministrazione al progettista con la convenzione di conferimento dell'incarico;
4. Nella violazione delle norme di diligenza tecnica.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 161, comma 7 del regolamento, è tenuto ad accertare le cause della variante dandone conto, attraverso una adeguata motivazione, nella relazione di accompagnamento della perizia.

La lettura combinata dell'art. 132, comma 6 del Codice dei Contratti e dell'art. 2236 del c.c. (secondo cui, qualora la prestazione del professionista implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà egli risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave) ci induce a ritenere che questa sorta di attenuazione della responsabilità non si applica in tema di progettazione di opere pubblica.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE VARIANTI DETERMINATE DA ERRORE PROGETTUALE

VARIANTE DA ERRORE PROGETTUALE CONTENUTA ENTRO IL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Nel caso in cui si rappresenti l'esigenza di provvedere ad una **variante** dovuta ad una omissione e/o ad un errore progettuale **di importo contenuto entro il 20%**:

- **L'Amministrazione ha il diritto potestativo di ordinare l'esecuzione in variante** dei lavori necessari per risolvere il problema progettuale agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
- **L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere all'ordine impartito** salvo la facoltà di contestare l'entità dei nuovi prezzi;



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTE DORO



LE VARIANTI DETERMINATE DA ERRORE PROGETTUALE

VARIANTE DA ERRORE PROGETTUALE DI IMPORTO SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Nel caso in cui si rappresenti l'esigenza di provvedere ad una **variante** dovuta ad una omissione e/o ad un errore progettuale **di importo superiore al 20% dell'importo contrattuale** l'Amministrazione:

- Assume il provvedimento che dichiara la risoluzione (recesso) del contratto;
- Collauda i lavori eseguiti ed elabora ed approva la perizia di variante;
- Indice una nuova gara di appalto sulla base del nuovo progetto a cui è invitato l'appaltatore originario;
- Corrisponde all'appaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché l'indennizzo pari al 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino al limite dei quattro quinti dell'importo del contratto.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTE DORO



ASSOCIAZIONE

LE VARIANTI DETERMINATE DA ERRORE PROGETTUALE

DANNI SUBITI PER L'ERRORE PROGETTUALE IMPUTABILI AL PROGETTISTA

Nel caso di variante derivante da errore progettuale l'amministrazione ha titolo per rivalersi nei confronti del progettista per i **danni subiti costituiti da:**

- **Spese di progettazione della variante;**
- **Indennizzi dovuti all'appaltatore conseguenti alla eventuale risoluzione del contratto;**
- **Costi aggiuntivi** sopportati dall'Amministrazione per effetto della variante (indennizzi da corrispondere all'appaltatore per il **fermo cantiere** o la **ridotta produzione**; i costi per il personale preposto alla **sorveglianza dei lavori**; maggiori **costi di affitto** da sostenere per supplire alla **ritardata esecuzione dell'opera**, ecc.)
- **Minor introito** (lucro cessante) **conseguente alla ritardata entrata in esercizio dell'opera nel caso in cui la stessa sia suscettibile di redditività** (centrale elettrica, impianto di potabilizzazione, acquedotto, ecc.).

Non costituisce oggetto del risarcimento il corrispettivo dei lavori in variante (si tratta infatti di un onere che l'amministrazione avrebbe comunque sopportato ove la progettazione fosse stata correttamente eseguita).



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ASSOCIAZIONE

LE VARIANTI DETERMINATE DA ERRORE PROGETTUALE

ERRORE IMPUTABILE ALL'APPALTATORE

Nel caso di appalto integrato o di appalto integrato complesso, qualora intervenga l'esigenza di una variante a causa di un errore del progetto predisposto dall'appaltatore, sono da ritenere **non applicabili i commi 4 e 5 dell'art. 132** con la conseguenza che, qualunque sia l'importo della variante, **l'appaltatore progettista sarà tenuto a portare a compimento l'esecuzione dell'opera.**

ERRORE IMPUTABILE A COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE

Qualora l'esigenza della **variante derivi da fatto colposo dell'amministrazione** (mancata preventiva acquisizione di autorizzazioni, mancata acquisizione delle aree che si rendono inutilizzabili per effetto di una ulteriore acquisizione pubblica che determini una variazione del tracciato), sebbene tale ipotesi non risulti contemplata espressamente nelle fattispecie previste tassativamente dalla norma (**limite della norma**), **l'amministrazione** può e deve **approvare la variante** come una variante dovuta a **causa di forza maggiore**, fermo restando **l'imputabilità ai responsabili dei danni subiti** dall'Amministrazione anche con riguardo **al maggiore importo dei lavori.**



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEORO



ASSOCIAZIONE

COMPETENZE IN ORDINE ALLE VARIANTI

L'approvazione di una perizia di variante passa attraverso cinque fasi (art. 161, commi 3, 7, 8 e 9 del Regolamento):

- Iniziativa;
- Istruttoria circa causa e presupposti;
- Autorizzazione all'elaborazione tecnica;
- Elaborazione tecnica;
- Approvazione

L'INIZIATIVA è rimessa alla competenza del **direttore dei lavori**;

Il Direttore dei lavori **prima** di inoltrare la **richiesta di autorizzazione** a redigere la perizia deve **acquisire il parere del responsabile del procedimento**.

Nella sua relazione il responsabile del procedimento deve dare conto dell'assenza di responsabilità dell'amministrazione e della non prevedibilità delle cause all'atto della progettazione e della consegna al fine di escludere responsabilità del progettista e del direttore dei lavori.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



COMPETENZE IN ORDINE ALLE VARIANTI

Acquisito il parere del RUP il Direttore dei lavori inoltra la **richiesta di autorizzazione all'elaborazione della perizia.**

La **competenza ad autorizzare l'elaborazione della perizia** spetta:

- **Al Responsabile del procedimento non vi sia aumento di spesa** e non si alteri la sostanza del progetto;
- **All'Organo decisionale della PA** qualora la perizia comporti un **aumento di spesa** o si alteri la sostanza del progetto.

Ottenuta l'autorizzazione si provvede alla **redazione della perizia di variante ed acquisiti tutti gli atti autorizzativi**, il direttore dei lavori sottopone la perizia per la sua **definitiva approvazione** :

- **Al Responsabile del procedimento non vi sia aumento di spesa** e non si alteri la sostanza del progetto;
- **All'Organo decisionale della PA** qualora la perizia comporti un **aumento di spesa** o si alteri la sostanza del progetto.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'appaltatore ha la facoltà (ai sensi dell'art. 162, comma 3 del Regolamento) di proporre al direttore dei lavori varianti migliorative a condizione che:

- siano di ***“sua esclusiva ideazione”***;
- comportino una **diminuzione *“dell'importo originario dei lavori”***;
- comportino **miglioramenti** degli aspetti funzionali **del progetto** nonché dei singoli elementi tecnologici e delle singole componenti;
- Non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative dell'opera;**
- Lascino **inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori** nonché il tempo di ultimazione dell'opera;
- La procedura di elaborazione ed approvazione della variante **non comporti interruzione o rallentamento nei lavori.**



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE

L'appaltatore elabora la perizia e la trasmette al **direttore dei lavori** che, entro **dieci giorni**, la **trasmette al RUP insieme al proprio parere**.

Il **RUP nei trenta giorni successivi** acquisisce il parere del progettista e **decide in merito all'approvazione della variante**.

Nel caso di decisione positiva **viene stipulato l'atto modificativo del contratto** iniziale.

I Capitolati possono stabilire che **l'economia scaturente dalla variante migliorativa sia ripartita in misura uguale** tra amministrazione ed appaltatore.

La quota parte delle economie di spettanza dell'appaltatore (in assenza di disposizioni normative in merito e sulla base del principio enunciato dall'art. 1183 del c.c.) **deve essere corrisposta all'atto di approvazione della variante quale compenso per la redazione della perizia**.

Le parti possono **convenire nell'atto aggiuntivo termini di erogazione diversi**



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEORO



FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI

Quando si rende necessario eseguire delle lavorazioni non previste in progetto si deve provvedere a norma dell'art. 163 del DPR n. 207/2010.

I nuovi prezzi vengono definiti:

- Desumendoli dal proprio prezzo o da listini correnti nell'area interessata;
- Raggiungendoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto;
- Ricavandoli da nuove analisi.

Nel caso sia necessario redigere nuove analisi si deve provvedere nei termini previsti dall'art. 32, comma 2 del Regolamento seguendo le seguenti operazioni:

- a) Individuare le componenti elementari di cui costituisce la lavorazione;
- b) Determinare la quantità necessaria di ciascuna componente elementare per l'esecuzione dell'unità di misura assunta;
- c) Applicare a ciascuna componente elementare il prezzo unitario desunto da listini ufficiali o da prezzi correnti di mercato;
- d) Aggiunta all'importo così determinato la percentuale, variabile tra il 13% ed il 17%, per spese generali e del 10% quale utile d'impresa.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI

La determinazione dei nuovi prezzi deve avvenire in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori.

Ciò significa che **l'appaltatore deve essere messo in condizione di fare tutte le osservazioni e contestazioni che ritenga necessarie.**

Nel caso in cui **non vi sia accordo** tra il direttore dei lavori e l'appaltatore sulla determinazione dei nuovi prezzi **la decisione spetta all'organo competente** che è:

- **Il Responsabile del procedimento se non vi è aumento di spesa** e non si alteri la sostanza del progetto;
- **l'Organo decisionale della PA (su proposta del RUP)** qualora la perizia comporti un **aumento di spesa** o si alteri la sostanza del progetto.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto l'accordo e l'appaltatore non accetti, con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, i nuovi prezzi approvati dalla Stazione appaltante il Direttore dei lavori ordinerà l'esecuzione delle nuove lavorazioni ammettendo in contabilità i nuovi prezzi non accettati dall'appaltatore che potrà proporre riserva.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE VARIANTI DI DETTAGLIO DI COMPETENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

L'art. 132, comma 3 del Codice ammette la possibilità per il direttore dei lavori di disporre la **variazione**, qualora si prospetti l'esigenza, **di singole categorie di lavoro non superiori al 5%** (10% per i lavori di restauro) **che non determinino una maggiore spesa e che siano funzionali a risolvere aspetti di dettaglio.**

La **competenza** di disporre di tali variazioni è **attribuita in via esclusiva al direttore dei lavori.**

La norma ritiene che **tali interventi non si considerino varianti** e che pertanto la loro adozione può avvenire a **prescindere dall'esame della specifica causa.**

Deve trattarsi comunque di **variazioni di scarso rilievo tecnico** che non incidano sulla sostanza dell'impostazione progettuale.

La valutazione che si tratti di aspetti di dettaglio è riservata, in primo momento, al direttore dei lavori che si assume in tal senso una precisa responsabilità.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ASSOCIAZIONE

I LIMITI AL DIRITTO DI VARIAZIONE DELL'OPERA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Esistono dei **limiti allo *ius variandi*** dell'amministrazione.

Un primo limite riguarda la **natura delle opere**. L'Amministrazione non ha alcun potere di pretendere dall'appaltatore l'esecuzione di lavori che comportino **modifiche essenziali alla natura dell'opera appaltata** (art. 161, comma 4 del DPR n. 207/2010).

Un secondo limite riguarda la **quantità delle opere**. L'amministrazione può esercitare il proprio ***ius variandi*** entro il **limite del 20% dell'importo contrattuale** qualunque sia la causa che determina l'esigenza di variare i lavori.

Tale **limite del 20%** non si applica alle opere relative a **fondazioni** (art. 161, comma 15 del Regolamento) fermo restando il diritto dell'appaltatore a ricevere un equo compenso in caso di variazioni superiori al 20%.

In caso di **variazioni superiori al 20%** si applica la **procedura prevista dall'art. 161, comma 13** del Regolamento.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 90/2014 IN TEMA DI APPALTI E VARIANTI

CONVERTITO CON LEGGE 114/2014

SOPPRESSIONE DELL'AVCP E TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALL'ANAC

L'art. 19 del D.L. 90/2014 ha disposto la **soppressione** dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ed il contestuale **trasferimento di funzioni** all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tale trasferimento di funzioni è derivato dalla **necessità di riunire in un unico soggetto i compiti di vigilanza sull'affidamento e l'esecuzione** dei contratti di appalto per evitare che ne derivi **pregiudizio al pubblico erario** a causa del grave fenomeno della corruzione nei lavori pubblici.

L'ANAC è **abilitata a ricevere notizie e segnalazioni di illeciti** anche da parte di dipendenti pubblici con le **garanzie previste dall'art. 54 – bis del d.Lgs. N. 265/2001**.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 90/2014 IN TEMA DI APPALTI E VARIANTI

CONVERTITO CON LEGGE 114/2014

TRASMISSIONE VARIANTI IN CORSO D'OPERA ALL'ANAC

L'art. 37 del decreto legge n. 90/2014 prevede l'invio all'ANAC di alcune tipologie di varianti.

La finalità della norma è riferita all'esigenza di prevenire alcuni fenomeni di corruzione individuati nel Piano Nazionale Anticorruzione legati alle varianti in corso d'opera.

Con le modifiche della legge di conversione sono stati previsti due regimi diversi per gli appalti sopra soglia comunitaria (€ 5.186.000) e per gli appalti sotto soglia comunitaria.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 90/2014 IN TEMA DI APPALTI E VARIANTI

CONVERTITO CON LEGGE 114/2014

APPALTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Per gli appalti sopra soglia comunitaria è prevista la trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lett. b), c) e d) di importo superiore al 10% dell'importo dell'originario contratto entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'ANAC (comunicato del 16/07/2014) le amministrazioni sono tenute ad inviare:

- **Relazione del responsabile del procedimento;**
- **Quadro comparativo di variante;**
- **Atto di validazione;**
- **Provvedimento definitivo di approvazione.**

L'invio deve avvenire preferibilmente tramite PEC indicando il seguente oggetto:
"Trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera ex art. 37 del D.L. n. 90/2014 –
CIG n."



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 90/2014 IN TEMA DI APPALTI E VARIANTI

CONVERTITO CON LEGGE 114/2014

APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Per gli appalti sotto soglia comunitaria è prevista la comunicazione all'Osservatorio regionale di tutte le varianti di cui all'art. 132 del Codice entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Rispetto ai contratti sopra soglia non sono previste limitazioni alla tipologia ed all'importo delle varianti da comunicare e non è previsto l'invio della variante ma la sola comunicazione.

Al comma 2, in relazione ai soli appalti sotto soglia, è proposta una disposizione sanzionatoria che richiama l'art. 6, comma 11 del Codice il quale prevede sanzioni fino a 25.822 euro nel caso di rifiuto od omissione e fino a 51.545 nel caso di documentazione non veritiera.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

Le varianti trasmesse prima della conversione in legge con modificazioni del D.L. 90/2014 sono state oggetto di valutazione da parte dell'ANAC.

Su 277 varianti pervenute all'ANAC 90 sono state oggetto di analisi e di approfondimento istruttorio.

L'esame delle varianti trasmesse all'ANAC è avvenuta, per ragioni di speditezza, mediante l'ausilio di una check – list

Delle 90 varianti analizzate solo per 21 di esse è stata proposta l'apertura di una apposita istruttoria in considerazione delle criticità rilevare.

L'ANAC ha comunque individuato delle anomalie patologiche meritevoli di intervento puntuale quali:



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

CARENTE ISTRUTTORIA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE – MOTIVAZIONI NON COERENTI

Secondo l'ANAC l'istruttoria del RUP sull'ammissibilità della variante si pone come il perno del sistema di regolamentazione delle modifiche contrattuali statuito dal Codice.

E' stato riscontrato che la relazione del RUP è spesso carente rispetto ai contenuti previsti dalla norma in quanto la classificazione della variante non è adeguatamente dimostrata con riferimento a circostanze di fatto, né vengono chiariti i motivi per cui dette circostanze non fossero prevedibili al momento della progettazione.

Un'istruttoria incompleta o superficiale da parte del RUP si traduce in un difetto di trasparenza dell'attività amministrativa.

I contenuti di tale relazione possono comportare per il RUP conseguenze di carattere penali (legate al reato di falso in atto pubblico) e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6, comma 11 del Codice.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

VARIANTI IN SANATORIA

L'ANAC ha riscontrato la ricorrenza di varianti approvate di fatto dopo l'esecuzione dei relativi lavori, talvolta addirittura in concomitanza dell'ultimazione dei lavori, al fine di regolarizzare le opere eseguite in sede di chiusura della relativa contabilità.

La condotta rilevata è in contrasto con l'art. 162, comma 1 del DPR n. 207/2010 il quale prescrive che tutte le varianti devono essere disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante.

Tale scorretta prassi operativa può comportare conseguenze per l'appaltatore (atteso che tali variazioni sono da considerare arbitrarie e non danno diritto al pagamento) e per il direttore dei lavori per aver ordinato, o per non aver impedito, l'esecuzione di lavori in variante senza la preventiva autorizzazione dell'organo competente.

Il RUP, rendendosi disponibile all'approvazione ex post dei lavori in variante, finisce per declinare le proprie funzioni di controllo incorrendo in conseguenti responsabilità erariali e disciplinari.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

ERRORE DI PROGETTAZIONE

L'ANAC ha rilevato che varianti formalmente riferite ad altre motivazioni sono in realtà riconducibili all'esigenza di sanare carenze progettuali.

Spesso le varianti sono determinate da sopravvenienze oggettive che sarebbero state prevedibili con l'uso dell'ordinaria diligenza in sede di progettazione.

Come nel caso di modifiche dirette ad adeguare il progetto a scoperte geologiche o archeologiche nel caso in cui non siano state adeguatamente condotte le indagini e gli studi preliminari necessari alla piena conoscenza dei luoghi.

L'ANAC ha ravvisato la tendenza della stazioni appaltanti a dissimulare l'errore progettuale entro altre tipologie di varianti in ragione delle conseguenze che l'accertamento esplicito da parte del RUP di un difetto di progettazione fa discendere sul progettisti, sul verificatore e sulla stessa stazione appaltante.

Si determina l'esigenza/convenienza di migliorare il progetto



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

VARIAZIONI FALSAMENTE MIGLIORATIVE

L'ANAC ha rilevato un insufficiente riscontro del carattere migliorativo delle varianti, atteso che le modifiche introdotte non sono sempre dirette a migliorare il progetto, sembrando talora comportare una sensibile riduzione della qualità complessiva della realizzazione.

La variazione migliorativa è di norma associata alle varianti a parità di costo o in diminuzione, dove il contenimento dell'importo complessivo viene spesso realizzato compensando le maggiori spese connesse all'introduzione di lavori aggiuntivi o di nuovi prezzi tramite la riduzione delle quantità o lo stralcio integrale di altre lavorazioni.

Al fine di evitare tali distorsioni sarebbe utile che la relazione del RUP sull'ammissibilità della variante desse conto dettagliatamente delle osservazioni del progettista sui lavori in variante, in particolare per le modifiche qualificate come migliorative.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI COMUNICATO ANAC 24/11/2014

VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE PROPOSTE DALL'IMPRESA

E' stato riscontrato spesso che le modifiche proposte non sono causate dalla sopravvenienza di circostanze oggettive ed imprevedibili, ma possono essere ricondotte a soluzioni progettuali già perseguibili nell'originaria redazione.

La corresponsione del 50% delle economie all'appaltatore si configura, pertanto, quale maggiore spesa che poteva essere evitata con una migliore e più attenta progettazione, con evidenti profili di danno per la stazione appaltante.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

NON COERENZA TRA LA CONSISTENZA DELLA VARIANTE ED I TEMPI AGGIUNTIVI CONCESSI

L'ANAC ha riscontrato in alcuni casi la concessione in sede di variante di una proroga dei tempi di ultimazione relativamente rilevante, non proporzionata all'entità dei lavori aggiuntivi da realizzare, tale da poter essere interpretata come un espediente per concedere all'impresa una più elastica programmazione del cantiere o, specie se adottato in prossimità della conclusione dei lavori, per sanare surrettiziamente i ritardi maturati nel corso dell'esecuzione.

In altri casi è stato rilevato che sono stati assegnati tempi troppo brevi in proporzione ai tempi fissati per l'esecuzione delle opere del progetto originario, tenuto conto del costo e della complessità dei lavori aggiuntivi inseriti in perizia.



StudioFusinato
COMPILLENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

ASSENZA DI NESSO FUNZIONALE TRA LE OPERE IN VARIANTE E QUELLE DI PROGETTO

L'ANAC ha rilevato che i lavori in variante a volte non sono strettamente necessari alla realizzazione del progetto approvato, configurandosi rispetto ai lavori contrattuali come una prestazione ulteriore, eseguibile anche separatamente (c.d. lavori extracontrattuali).

Come nell'esempio di lavori di manutenzione stradale i cui risparmi conseguiti nel confronto concorrenziale sono utilizzati, mediante la variante, per mantenere un'altra strada o per realizzare un'ulteriore tratto della rete fognaria comunale.

L'approvazione di siffatte varianti appare in contrasto con il principio per cui deve esistere un rapporto di causa ed effetto tra i lavori in variante e la buona esecuzione dell'opera.

Il presupposto necessario di qualsiasi variante è l'esistenza di un o stretto nesso di causalità con il contratto principale tale da renderla necessaria al perfezionamento del contratto stesso che, qualora fosse privato della variante, non potrebbe essere funzionalmente completato.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

TEMPISTICA DELLA INTRODUZIONE DELLA VARIANTE

L'ANAC ha riscontrato casi in cui le varianti sono state disposte immediatamente a ridosso o della consegna dei lavori o della ultimazione degli stessi.

Entrambe queste situazioni possono essere indicative di un'applicazione distorta della norma.

Le prime possono essere infatti conseguenza di una errata o quantomeno carente progettazione o di valutazione dello stato dei luoghi, che comportano responsabilità del progettista e del direttore dei lavori.

Le seconde, come già rilevato, possono essere dettate dalla necessità di regolarizzare e remunerare una serie di lavorazioni ulteriori rispetto al progetto originario già eseguite senza preventiva autorizzazione.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA

L'ANAC ha riscontrato in molti casi la pratica di assorbire con le varianti il ribasso d'asta. Sebbene tale circostanza non corrisponda direttamente ad interessi illeciti, la numerosità dei casi riscontrati sembra però dimostrare un'indiscriminata disponibilità degli organi tecnici delle stazioni appaltanti nel concedere all'appaltatore il recupero del ribasso d'asta.

Si potrebbe perciò verificare che l'operatore economico abbia, in qualche modo, la fondata aspettativa dell'introduzione della variante nel corso dei lavori, risultando indirettamente spinto a presentare elevati ribassi in sede di gara al fine di aggiudicarsi l'appalto, con l'aspettativa di recuperarli in sede esecutiva attraverso una perizia.

L'ANAC pertanto richiama le stazioni appaltanti alla necessità di calibrare la perizia di variante alle effettive esigenze di revisione del progetto e gli organi decisionali delle stesse stazioni appaltanti a controllare l'uso delle somme a disposizione provvedendo a rimodulare il quadro economico dopo l'aggiudicazione con l'espunzione delle economie da ribasso d'asta.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

VARIAZIONI SOSTANZIALI

L'ANAC ha riscontrato delle varianti che, anche quando non comportano notevoli incrementi di spesa, di fatto introducono nuove categorie generali e/o speciali e numerosi nuovi prezzi rispetto a quanto previsto nel contratto originario, modificando di fatto in maniera molto consistente le quantità delle lavorazioni già previste in progetto.

In questo caso di palesano profili di alterazione della concorrenza dal momento che si va a realizzare un'opera sostanzialmente differente da quella sulla quale è stato svolto il confronto concorrenziale.

Come più volte chiarito dalla soppressa AVCP la variante deve necessariamente avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita, in quanto in caso contrario si è in presenza non già di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

COMMISTIONE TRA VARIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO

L'ANAC ha rilevato anche casi in cui i nuovi interventi da introdursi sono stati in parte inseriti in una perizia di variante ed in parte commissionati allo stesso appaltatore come lavori complementari.



StudioFusinato
COMPILENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LE ANOMALIE RILEVATE DALL'ANAC IN TEMA DI VARIANTI

COMUNICATO ANAC 24/11/2014

Più in generale l'ANAC ha rilevato:

- Un legame tra varianti e qualità della progettazione specie legato ai tempi della progettazione
- La sostanziale ininfluenza della procedura di scelta del contraente sulle varianti
- La prevalenza di ricorso alle varianti su gare aggiudicate con l'offerta economicamente più vantaggiosa
- L'esistenza di una stretta relazione tra varianti ed appalti aggiudicati con ribassi elevati.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



IL CONTENZIOSO COME ELEMENTO DI RISCHIO PER LA CORRUZIONE

**L'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione ha considerato tra le
aree a rischio di corruzione**

**L'UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO**



StudioFusinato
COMPETENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'arbitrato, come prevista dagli artt. 241-243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

In particolare l'art. 241, comma 1, del Codice è stato riscritto come segue: ***“Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”.***



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In conseguenza della riscrittura dell'art. 241 la risoluzione delle controversie mediante accordo bonario assume una importanza particolare per evitare che, i lunghi tempi del giudizio civile, possano compromettere gravemente le posizioni delle parti coinvolte nella controversia.

L'elevata discrezionalità insita nel procedimento di accordo bonario ha però attenzionato l'ANAC su possibili usi distorti di tale procedura.

E' importante che la proposta di accordo bonaria venga effettuata con cognizione delle fattispecie di contenzioso e di risarcimento del danno



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

LA PROCEDURA DI ACCORDO BONARIO

Tutte le volte che l'ammontare delle riserve apposte dall'appaltatore raggiunga un valore non inferiore al **10% dell'importo contrattuale** il **Direttore dei lavori** ne dà **immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento** trasmettendogli la propria **relazione riservata in merito alla fondatezza delle riserve**.

Acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori il Responsabile del Procedimento deve ***“Valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore”*** valutando:

- Che le riserve siano state **ritualmente e tempestivamente iscritte in contabilità**;
- Che nel merito le riserve non **siano manifestamente infondate**.

Se per effetto della valutazione il valore delle riserve si riduca al di sotto del 10% il RUP, con proprio provvedimento opportunamente motivato, comunica che non esistono i presupposti per l'avvio del procedimento.

In caso contrario il RUP avvia la procedura di accordo bonario



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROCEDIMENTO DI ACCORDI BONARIO PER APPALTI SUPERIORI A 10 MILIONI DI EURO

Il RUP promuove la costituzione di una commissione composta da tre membri aventi competenza specifica in merito all'oggetto del contratto.

Dei tre componenti, **uno è nominato dall'amministrazione, uno dall'appaltatore** (entro venti giorni dalla comunicazione del RUP) ed il **terzo** (che assume le **funzioni di presidente**) **di comune accordo** e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove è stato stipulato il contratto.

La costituzione della commissione è obbligatoria e si può prescindere da essa solo nel caso in cui l'appaltatore non abbia nominato il proprio membro entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del RUP.

Per i **commissari** non deve ricorrere alcuna **causa di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.** e di **incompatibilità** ai sensi dell'art. **241, comma 6 del Codice.**



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROCEDIMENTO DI ACCORDI BONARIO PER APPALTI SUPERIORI A 10 MILIONI DI EURO

Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono a carico dell'amministrazione.

La Commissione nel termine di 90 giorni dalla sua costituzione, previa acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori e del collaudatore (se nominato), formula proposta motivata di accordo bonario;

Il RUP trasmette la proposta di accordo bonario all'appaltatore ed all'amministrazione che nei successivi trenta giorni devono pronunciarsi.

Se la proposta viene accettata da entrambe le parti viene sottoscritto tra di esse un verbale di accordo bonario predisposto dal RUP.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni senza che vi sia stato cenno di assenso alla proposta di accordo le parti hanno facoltà di procedere giudizialmente.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROCEDIMENTO DI ACCORDI BONARIO PER APPALTI INFERIORI A 10 MILIONI DI EURO

Nel caso di appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro la norma concede **facoltà al RUP** di scegliere se **formulare direttamente la proposta di accordo bonario** o, in alternativa, promuovere la **costituzione di una apposita commissione**.

Nel caso in cui scelga di provvedervi direttamente deve procedere in questi termini:

- **Acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori e del collaudatore** (se nominato);
- **Formulazione della proposta di accordo bonario** (nel termine – poco chiaro – di 60 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva);
- **Trasmissione della proposta di accordo bonario** alle parti con assegnazione del termine di **trenta giorni** per aderirvi;
- **Predisposizione**, se la proposta è accettata da entrambe le parti, **del verbale di accordo bonario**.

Nel caso in cui si opti per la commissione della stessa può farne parte il RUP.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ASSOCIAZIONE

LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

REGOLE COMUNI PER APPALTI DI OGNI IMPORTO

La procedura di accordo bonario può essere reiterata una sola volta nel corso dei lavori, su riserve diverse ed ulteriori a quelle già esaminate e che superino nuovamente il 10%.

La commissione o il RUP possono, all'esito dell'istruttoria, proporre di non riconoscere alcunché all'appaltatore.

La proposta di accordo deve contenere ampia motivazione circa tutti i profili della tempestività, ammissibilità e della fondatezza giuridica e tecnica.

L'accordo bonario raggiunto ha natura di transazione ed è pertanto naturale che in questa fase le parti si facciano reciproche concessioni.

Le parti possono concludere l'accordo a condizioni diverse da quelle proposte dal RUP o dalla Commissione.

Le parti possono attribuire alla commissione poteri decisionali ed, in tal caso, è vincolante tra le parti rendendo inutile la stipulazione del verbale di accordo bonario.



StudioFusinato
COMPETENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ASSOCIAZIONE

PRINCIPALI FATTISPECIE OGGETTO DI RISERVE

Le domande dell'appaltatore possono riguardare qualunque circostanza che nel corso di esecuzione dei lavori possa comportare un maggiore onere a carico dell'impresa esecutrice.

Non è pertanto possibile pervenire ad una elencazione esaustiva delle varie tipologie di riserva sebbene sia possibile individuare alcune fattispecie che risultano, nella prassi operativa, più ricorrenti.



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



CONTESTAZIONI RELATIVE ALLE SOSPENSIONI

Una delle più diffuse fattispecie di riserve riguarda la sospensione dei lavori.

Una prima ipotesi è quella relativa alla **manca**za dei presupposti di legge per **provvedere alla sospensione**.

E' noto infatti che la sospensione dei lavori può essere legittimamente disposta dall'ente solo in presenza di alcune specifiche circostanze. Al di fuori di questi casi la disposta sospensione dei lavori è da ritenersi illegittima dando diritto all'appaltatore di essere risarcito.

Presupposto fondamentale affinché l'Appaltatore possa chiedere all'atto della ripresa dei lavori il risarcimento previsto **nell'ipotesi di sospensione illegittima** è che egli abbia **firmato con riserva il verbale di sospensione dei lavori** contestando appunto l'illegittimità della stessa.

Il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensione illegittima è disciplinato dall'art. 160 del Regolamento e riguarda sostanzialmente, la ritardata percezione dell'utile, il risarcimento delle spese generali nella misura del 6,5% ed eventuali altri danni di cui l'appaltatore abbia prova.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ASSOCIAZIONE

Jonius

Altra fattispecie di riserva inerente la **sospensione dei lavori** è quella relativa una sospensione dei lavori, **legittimamente disposta** nell'ambito dei casi tassativamente previsti dalla norma, ma **che diviene illegittima** in quanto si protrae oltre il tempo strettamente necessario.

Presupposto affinché l'appaltatore possa proporre riserva in sede di ripresa dei lavori è che egli, accertando la venuta meno dei presupposti che hanno determinato la sospensione, provveda a **diffidare per iscritto il responsabile del procedimento** affinché dia disposizioni al direttore dei lavori di provvedere alla ripresa dei lavori, **ai sensi dell'art. 159, comma 3 del Regolamento.**

Anche in questo caso l'appaltatore ha diritto ad essere risarcito ai sensi dell'art. 160 della ritardata percezione dell'utile, delle spese generali nella misura del 6,5% e di altri eventuali danni di cui abbia prova.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI

Altra importante e diffusa fattispecie di riserva è quella che attiene **l'anomalo andamento dei lavori**.

Il tempo infatti rappresenta un fondamentale elemento del contratto di appalto. In funzione dei tempi che ha a disposizione per l'esecuzione dell'appalto l'appaltatore deve infatti porre in essere tutta l'organizzazione necessaria sia in termini di mezzi e risorse che in relazione alla programmazione degli ordini.

Si può verificare che nel corso di esecuzione dei lavori si concretizzino problematiche ed impedimenti che provochino un anomalo andamento dei lavori rispetto a quello ipotizzabile in sede di offerta.

Affinché tali circostanze possano dare diritto all'appaltatore di essere risarcito devono prima di tutto non essere riconducibili a sua diretta o indiretta responsabilità.

Qualora le cause **dell'anomalo andamento** dei lavori **non è addebitabile a responsabilità delle parti contraenti, il rimedio è quello stabilito dall'art. 1467** del codice civile, ovvero la possibilità per il contraente di chiedere di liberarsi dal vincolo contrattuale qualora la maggiore onerosità superi la normale alea contrattuale.



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ASSOCIAZIONE

jonius

Qualora, invece, **l'anomalo andamento dei lavori sia imputabile**, direttamente e/o indirettamente **alla committente**, l'appaltatore ha diritto ad essere risarcito qualora proponga tempestiva riserva.

In tale ultima ipotesi il risarcimento spettante all'appaltatore attiene:

- **Le maggiori spese generali;**
- **L'improduttivo vincolo di attrezzature e mezzi d'opera;**
- **La sottoutilizzazione del personale;**
- **Il mancato utile o la ritardata percezione dell'utile;**
- **Le polizze inutilmente prestate;**
- **I maggiori oneri della sicurezza;**
- **Incremento dei costi elementari di costruzione;**
- **Riaccredito dell'alea revisionale.**



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



ASSOCIAZIONE

jonius

LE RISERVE IN MATERIA DI SICUREZZA

Le riserve in materia di costi della sicurezza potrebbero essere originate da:

- **Stima non analitica**
- **Apprestamenti non previsti e computati anche se previsti dalla normativa**
- **Carenze nel PSC**
- **Modifiche al PSC richiesta dall'appaltatore**
- **Prezzo non congruo**
- **Errore nella stima delle quantità**
- **Varianti in corso d'opera**



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEDORO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



StudioFusinato
COMPETENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it



ENTE
SCUOLA EDILE
TARANTO



UNIONE
DEI COMUNI
MONTEODORO




ASSOCIAZIONE

CORSO SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE NELLE P.A.



Le misure di contrasto alla corruzione nella fase di esecuzione degli appalti pubblici con particolare riferimento alle varianti

Dott. Antonio Fusinato



L'Ente Scuola Edile di Taranto, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Montedoro e con il supporto tecnico dell'Associazione Jonius, realizza un corso di formazione sui temi:



StudioFusinato
CONSULENZE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI

www.studiofusinato.it